



G. 30855

Sent. n.162/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30855 del registro di segreteria, nei confronti di:

Pascarella Marco, nato a Bollate (MI) il 01.06.1975 (CF: PSCMRC75H01A940J) e residente a Traona (SO) in Via Poiach nr.6, titolare della impresa individuale omonima corrente a Traona (SO) in Via Poiach nr. 6, P.IVA 00003948882 assistito, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall' Avv. Paolo Giovanni Ramaioli, indirizzo p.e.c. paolo.ramaioli@lodi.pecavvocati.it , ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lodi, via XX Settembre n. 12.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Federica Dainotti, la rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi e l'avv. Ramaioli per il

		convenuto.	
		Svolgimento del processo	
	1.	Con atto di citazione, depositato in data 11.02.2025, la Procura regionale conveniva in giudizio il Sig. Pascarella Marco, titolare dell'omonima azienda agricola per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento dei contributi eurounitari indebitamente percepiti per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013, pari ad euro 80.425,15 oltre accessori, in favore della Regione Lombardia - Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.).	
		Il Procuratore esponeva che con due successive note, rispettivamente in data 23.04.2021 e 27.04.2021, la Guardia di finanza - Compagnia Menaggio - Sezione Operativa Volante aveva trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015, pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, dai quali era emersa una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi comunitari, erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.), di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani in cui risultavano coinvolti numerosi beneficiari che avevano presentato domande uniche di aiuto, contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per l'accesso ai contributi per ettaro posseduto.	
		Tra i percettori individuati - a seguito degli accertamenti di P.G., compendiati nella C.N.R. datata 13.12.2017 - veniva segnalata anche	
		2	

	l'Azienda Agricola Pascarella Marco per aver illecitamente ottenuto,	
	con il contributo causale delle società di assistenza ai servizi	
	amministrativi Trevisi Diego S.r.l. e Alpi Service S.r.l., contributi	
	pubblici, erogati dall'O.P.R., per le campagne 2010 (euro 13.939,79),	
	2011 (euro 13.842,62) , 2012 (euro 26.653,34) e 2013 (euro 25.989,40)	
	per un totale di euro 80.425,15 (doc. 6, file Excel allegato, fasc. di	
	Procura), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di	
	percezione dei singoli ratei sino all'integrale soddisfo.	
	L'indebita percezione dei predetti contributi, liquidati nell'ambito	
	della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo	
	agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.), era stata ottenuta - secondo	
	la tesi accusatoria - attraverso la simulazione della conduzione a	
	pascolo dei terreni indicati nella domanda di aiuto, perpetrata	
	attraverso l'uso improprio delle certificazioni rilasciate dai	
	pascolatori per conto terzi, indispensabili per ottenere il pagamento.	
	Secondo quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio, la GDF,	
	nell'ambito di una più ampia attività di polizia giudiziaria, aveva	
	effettuato anche la verifica della effettiva sussistenza dei titoli di	
	conduzione dei terreni e delle altre condizionalità, dichiarate nelle	
	domande uniche legittimanti l'erogazione degli aiuti in discorso,	
	finalizzati al sostegno dell'attività agricola geograficamente	
	svantaggiata per la localizzazione territoriale (reg. CE del Consiglio	
	n.1698/2005) e specificamente a mitigare l'abbandono dei pascoli e	
	delle superfici agricole foraggere di altura.	
	Pertanto, in esito alla fase istruttoria e con specifico riferimento alla	
	3	

	posizione dell’Azienda Pascarella, veniva notificato il prescritto	
	invito a dedurre in data 17.09.2024 (Doc.13, allegato alla citazione),	
	contestando il mancato rispetto della conduzione per “monticazione”	
	dei terreni agricoli montani indicati nelle domande presentate per le	
	campagne 2010, 2011, 2012 e 2013.	
	A seguito delle deduzioni presentate dal presunto responsabile,	
	ritenute inidonee a superare l’imputazione di responsabilità, veniva	
	emesso l’atto di citazione in giudizio per le annualità in discorso per	
	un importo complessivo di €. 80.425,15.	
	In particolare, quindi, la Procura contestava la veridicità delle	
	dichiarazioni di “ <u>pascolamento da parte di terzi</u> ” con indicazione di	
	allevatori che avrebbero, poi, smentito detta circostanza in relazione	
	alle seguenti domande di aiuto:	
	- anno 2010: Comune di Civo (SO), foglio 1, partic. 1, nella quale	
	era indicato come allevatore/pascolatore per conto terzi	
	Bellini Marciano Andrea;	
	- anno 2011: Comune di Civo (SO), foglio 1, partic. 1, nella quale	
	era indicato come allevatore/pascolatore per conto terzi	
	Bellini Marciano Andrea, poi sostituito con il nominativo di	
	Bonetti Dante;	
	- anno 2012: Comune di Civo (SO), foglio 1, partic. 1 e 2, nella	
	quale era indicato come allevatore/pascolatore per conto terzi	
	Bellini Marciano Andrea poi sostituito con il nominativo di	
	Bonetti Dante;	
	- anno 2013: Comune di Civo (SO), foglio 1, partic. 1 e 2 e	
	4	

	Comune Val Masino (SO), foglio 47, part. 82, nella quale era	
	indicato come allevatore/pascolatore per conto terzi Bellini	
	Marciano Andrea.	
	In relazione a tutte le predette annualità la Procura riportava le	
	dichiarazioni rese a SIT dal nominato allevatore (Doc. 10, allegato alla	
	citazione), il quale aveva dichiarato di non conoscere la ditta	
	Pascarella e di aver utilizzato negli anni dal 2007 al 2014 terreni siti	
	nei comuni di Branzi, Valleve, Tartano ed Onore per i quali deteneva	
	il titolo di possesso (affitto o proprietà). Quanto affermato	
	dall'allevatore troverebbe, inoltre, conferma nelle domande di	
	contributo presentate in proprio dal medesimo per le stesse annualità	
	(doc. 11 dell'atto di citazione).	
	La Procura, inoltre, sosteneva che la fornita ricostruzione fattuale	
	risultava confermata dalla seguente documentazione:	
	- <u>per l'annualità 2010</u> , dal certificato di monticazione e	
	demonticazione (mod. 7) relativo al pascolatore Bellini	
	Marciano Andrea datato 07.06.2010 (doc. 10 allegato alla	
	citazione), riportante come destinazione degli animali le alpi	
	situate nei comuni di Peglio (CO) e Livo (CO);	
	- <u>per le annualità 2011 e 2012</u> , dal certificato di monticazione e	
	demonticazione (mod. 7) relativo al pascolatore Bellini	
	Marciano Andrea n. 542/2011 datato 10.06.2011 (doc. 11	
	pag.20, allegato alla citazione) e quello n. 994/2012 datato	
	25.06.2012 (doc. 11 pag. 21 e 22, allegato alla citazione),	
	prodotti dall'Azienda agricola PASCARELLA. Tali certificati	
	5	

	riportavano quale proprietario dei capi di bestiame l'allevatore	
	Bellini Marciano Andrea e quale conduttrice degli stessi Barri	
	Barbara, il cui nominativo era successivamente "cancellato" e	
	sostituito - senza alcuna convalida di vidimazione, da parte	
	dell'organo preposto della Asl di competenza- con l'allevatore	
	Bonetti Dante. Questo, infine, escusso a s.i.t. (doc. 10, allegato	
	alla citazione) aveva dichiarato di aver monticato i propri capi	
	di bestiame e quelli di Bellini Marciano solo ed esclusivamente	
	presso i suoi alpeggi, ovvero quelli indicati nella propria	
	domanda di aiuto, espressamente negando di aver mai	
	monticato capi di bestiame suoi o di altri allevatori presso	
	l'alpeggio di Civo (SO);	
	- <u>per l'annualità 2013</u> , il certificato di monticazione e	
	demonticazione (mod. 7) relativo al pascolatore Bellini	
	Marciano Andrea n. 954/2013 datato 22.06.2013 (doc. 11 pag.	
	23 e 24, allegato alla citazione), prodotto dall'Azienda agricola	
	PASCARELLA in fase preprocessuale, che riportava quale	
	proprietario dei capi di bestiame l'allevatore Bellini Marciano	
	Andrea e quale conduttore degli stessi l'allevatore Bonetti	
	Dante. Quest'ultimo, tuttavia, escusso a s.i.t (doc. 10) riferiva	
	di aver monticato i propri capi di bestiame e quelli del Bellini	
	Marciano solo ed esclusivamente presso i suoi alpeggi, ovvero	
	quelli indicati nella propria domanda di aiuto, espressamente	
	negando di aver mai monticato capi di bestiame suoi o di altri	
	allevatori presso l'alpeggio di Civo (SO). Inoltre, la Procura	
	6	

	rilevava che il certificato di monticazione risultava integrato a	
	penna nell'indicazione della destinazione dei capi di bestiame	
	e che il sig. Bonetti aveva espressamente negato di aver	
	apposto scritte di alcun genere o variazioni a penna sui suoi	
	certificati di monticazione.	
	2. Con comparsa di costituzione del 28.07.2025 si è costituito il	
	convenuto Pascarella Marco contestando gli addebiti ed eccependo,	
	in sintesi:	
	- la litispendenza ex art. 39 c.p.c., essendo stata incardinata dinanzi	
	al Tribunale di Milano azione giudiziale da parte di OPR per ottenere	
	dal convenuto Pascarella la restituzione dei contributi Pac per le	
	medesime annualità oggetto del giudizio contabile;	
	- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno;	
	- l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, inteso quale	
	volontà dell'evento dannoso, e anche della colpa grave;	
	- l'infondatezza dell'azione in fatto e in diritto;	
	- l'errore materiale in ordine al <i>quantum</i> dei contributi richiesti dalla	
	Procura rispetto a quelli chiesti dall'OPR.	
	La difesa del convenuto, quindi, concludeva per il rigetto della	
	domanda o, in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo con	
	riferimento a quanto percepito per gli anni 2011, 2012 e 2013.	
	3. All'odierna udienza - data per letta la relazione con l'assenso	
	delle parti presenti - il PM e l'avvocato difensore, previa	
	contestazione delle avverse eccezioni, si sono riportate ai propri	
	scritti insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata, quindi,	
	7	

trattenuta in decisione.

Diritto

4. In via preliminare, il Collegio deve vagliare l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto, che invoca l'applicazione dell'art. 39 c.p.c. essendo pendente dinanzi al Tribunale civile una "stessa" causa proposta dall'OPR per la restituzione dei contributi Pac per gli anni 2011, 2012 e 2013.

L'eccezione è infondata.

Ad avviso del Collegio, infatti, in disparte l'inapplicabilità ai rapporti tra giudice civile e giudice contabile dell'art. 39 citato, che sancisce il c.d. principio della prevenzione nell'ambito di cause pendenti presso Uffici giudiziari appartenenti alla giurisdizione civile, l'eccezione sembra veicolare una asserita violazione del principio di *"ne bis in idem"* (*"Orbene, è evidente che il sig. Pascarella non può essere processato più di una volta per un idem factum, e in egual modo non può pretendersi dalla stessa la restituzione della considerevole cifra richiesta due volte"*, pg. 23 della comparsa di costituzione).

Ma anche in relazione a tale profilo, l'eccezione non merita accoglimento.

Secondo le ormai note coordinate tracciate dalla Suprema Corte di cassazione *"non può darsi una violazione del principio di ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione fra il giudizio proposto dalla P.A. innanzi al giudice civile (o a quello penale, mediante l'esercizio dell'azione civile) e il giudizio promosso dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti"* (cfr. Cass. sez. 1, 11 giugno 2007, n. 13662).

Tale diversità consente di escludere la violazione del principio di *ne bis in idem* anche alla stregua della recente giurisprudenza Cedu - a mente della quale detto principio deve ritenersi violato solo ove l'ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti (cfr. Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, nonché, Sez. I, 9 marzo 2023, Rigolio c. Italia, n. 20148/09).

Ciò premesso, è stato ritenuto che si sia di fronte ad una semplice “interferenza” tra il giudizio civile e quello contabile, in coerenza con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui: “giurisdizione penale e giurisdizione civile per risarcimento dei danni- da un lato - e giurisdizione contabile - dall'altro - sono reciprocamente indipendenti nei profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale (cfr. Cass. civ. SS. UU. 3 febbraio 1989, n. 664 e, più di recente, Cass. civ., SS.UU., ord. 4 gennaio 2012, n. 11, ove il riferimento a ulteriori precedenti). Stando così le cose, deve concludersi che il giudizio civile volto ad ottenere la liquidazione del danno patito dall'Amministrazione possa essere instaurato e definito anche allorquando il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti sia già arrivato a decisione, quante volte quest'ultimo non si sia concluso con una pronuncia di condanna al ristoro integrale del pregiudizio; pena, altrimenti, l'irragionevole compressione della legittima aspettativa ad una integrale compensazione facente capo all'Amministrazione danneggiata. Con l'unico limite del divieto di duplicazione delle pretese

	<i>risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già</i>	
	<i>liquidato in sede contabile, che il debitore potrà far valere, se del caso, anche</i>	
	<i>in fase di esecuzione (cfr. Corte Cost. 7 luglio 1988, n. 773; Corte dei Conti</i>	
	<i>Lombardia, 1 febbraio 2010, n. 18). (Cass., Sez. 3, 14632/2015; Cass. Sez.</i>	
	<i>I, ord. 23833/2024).</i>	
	Orbene, sulla base di tali consolidate direttici interpretative cui si	
	rinvia, il Collegio ritiene l’eccezione priva di fondamento.	
	5. La difesa ha, poi, eccepito la prescrizione dell’azione	
	risarcitoria, stante l’assenza di dolo ed occultamento doloso da parte	
	del convenuto, considerato che il procedimento penale avanti il	
	Tribunale di Sondrio, originariamente attivato nei confronti del Sig.	
	Pascarella, non risulta essere stato coltivato con l’esercizio dell’azione	
	penale.	
	L’eccezione - in considerazione dell’infondatezza nel merito della	
	pretesa attorea per le annualità 2011, 2012 e 2013, come di seguito	
	motivata - rimane assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda.	
	Come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite, se il giudice	
	di merito rigetta la domanda perché ritiene che i fatti costitutivi della	
	domanda non siano stati provati, l’eccezione di prescrizione può	
	rimanere assorbita nella predetta pronuncia poiché “ <i>un diritto di cui</i>	
	<i>non è stata dimostrata l’insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere</i> ”	
	(Cass. S.U. 12 maggio 2017, n. 11799; Cass. ord. n. 29.3.2018 n. 7889).	
	L’eccezione va, invece, accolta con riferimento alla domanda relativa	
	all’annualità 2010, non potendo in tal caso configurarsi una ipotesi di	
	occultamento doloso del danno ed i conseguenti effetti sul decorso	
	10	

	dei termini prescrizionali dell'azione erariale.	
	Con riferimento all'annualità in discorso, infatti, si evidenzia che,	
	sebbene nella domanda di aiuto erano stati indicati terreni siti nel	
	Comune di Civo (SO), il c.d. modello 7 (certificato di origine e sanità	
	per l'alpeggio e la transumanza degli animali), trasmesso a corredo	
	della stessa per dimostrare l'avvenuta monticazione dei relativi	
	pascoli, indica inequivocabilmente come destinazione degli stessi	
	alpi situate nei Comuni di Peglio e Livo (CO) (cfr. doc. 10, allegato	
	alla citazione).	
	In sostanza, quindi, la domanda di aiuto e il certificato di	
	monticazione non coincidono per quanto riguarda i terreni oggetto di	
	pascolamento.	
	Conseguentemente, va rilevato che l'Amministrazione è stata in	
	grado, fin dal momento in cui le è stato trasmesso il modello 7	
	(contestualmente alla domanda o entro 10 giorni dal rilascio da parte	
	della competente azienda sanitaria), di avvedersi della non	
	corrispondenza tra quanto dichiarato nella domanda stessa e quanto	
	rappresentato nella certificazione allegata e, quindi, di rilevare il	
	mancato rispetto della condizionalità necessaria per la percezione del	
	contributo pubblico.	
	È appena il caso di ricordare, che il mod. 7 è il certificato rilasciato dal	
	"veterinario comunale" del luogo di partenza del bestiame in seguito	
	al risultato favorevole della visita, ed indica sia la località di	
	provenienza degli animali che quella di destinazione. Il modello 7,	
	inoltre, deve essere consegnato al Sindaco del luogo di destinazione,	
	11	

	non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo, che lo	
	restituirà vistato agli interessati entro tre giorni precedenti la	
	successiva demonticazione (art. 42 Reg. Polizia veterinaria, D.P.R. 8	
	febbraio 1954, n. 320).	
	In questo caso, quindi, seppure appaia indubbio che i dati dichiarati	
	nella domanda unica non corrispondano al vero, non siamo in	
	presenza di un occultamento doloso, proprio perché dal modello 7	
	prodotto a corredo della domanda di aiuto, l'OPR era in grado di	
	avvedersi della discordanza tra i terreni/pascoli indicati nella d.u.a.	
	e quelli risultanti dal modello 7, ed attivare tutti i necessari controlli	
	volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la legittima	
	erogazione degli aiuti o per la restituzione di quanto già	
	eventualmente corrisposto.	
	Ne consegue, pertanto, che l'azione erariale riferita agli aiuti percepiti	
	per l'annualità 2010, richiesti con Domanda iniziale del 7.5.2010,	
	corredata da un modello 7 rilasciato in data 22.04.2010 e vistato dal	
	Sindaco del Comune di Livo il 7.6.2020 (monticazione) e il 18.08.2010	
	(demonticazione), è intempestiva (cfr. doc. 10, allegato alla citazione).	
	6. Passando ad esaminare nel merito la domanda relativa alle	
	restanti annualità 2011, 2012 e 2013, va precisato che, secondo la	
	ricostruzione della Procura, l'indebita percezione di contributi	
	comunitari da parte del convenuto, si sarebbe attuata mediante un	
	meccanismo fraudolento consistente nella presentazione di domande	
	di aiuto in cui - al fine del rispetto della prescritta condizionalità del	
	pascolamento dei terreni indicati - venivano inseriti nominativi di	
	12	

	pascolatori per conto terzi rivelatisi poi fittizi, onde l'indebita	
	percezione dei contributi pubblici.	
	Il Collegio ritiene che la domanda attorea non possa trovare	
	accoglimento per i seguenti motivi che, ai sensi dell'art. 17, c. 1 delle	
	norme di attuazione del c.g.c., saranno illustrati anche con rinvio al	
	contenuto della citazione.	
	In particolare, valga il riferimento alle disposizioni normative di	
	origine eurounitaria richiamate nell'atto introduttivo del giudizio e	
	nelle sentenze di questa Sezione (nn. 3, 35, 140, 188/2023, 146/2024 e	
	114/2025), che si sono occupate di fattispecie del tutto analoghe	
	(stessa indagine, ma beneficiari differenti) cui per ragioni di	
	sinteticità della motivazione si fa integralmente rinvio.	
	6.1 Secondo la prospettazione accusatoria, l'odierno convenuto	
	avrebbe illecitamente beneficiato di contributi pubblici, erogati	
	dall'O.P.R., per le campagne 2011, 2012 e 2013.	
	Più nello specifico gli viene contestato, con il contributo causale della	
	società di assistenza ai servizi amministrativi Alpi Service s.r.l., di	
	aver simulato la conduzione per "monticazione" dei terreni agricoli	
	montani, indicati nella domanda di aiuto, utilizzando	
	impropriamente i certificati di monticazione di "pascolatori" per	
	conto terzi che, in sede di indagini preliminari, avrebbero negato	
	siffatta circostanza.	
	6.2 Ad avviso del Collegio, i fatti posti a base dell'azione	
	risarcitoria non trovano puntuale ed adeguato riscontro nella	
	documentazione depositata a corredo della citazione, le cui risultanze	
	13	

	- invero- non appaiono sufficienti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti legittimanti la percezione dei contributi in discorso.	
	Con riferimento alle domande di aiuto per le annualità 2011 e 2012, la Procura ritiene che l’omessa monticazione sia comprovata dalle dichiarazioni dell’allevatore Bonetti Dante, che avrebbe affermato di aver pascolato bestiame di proprietà di Bellini Marciano solo ed esclusivamente presso i suoi alpeggi, ovvero quelli indicati nella propria domanda di aiuto, espressamente negando di aver mai monticato capi di bestiame suoi o di altri allevatori presso l’alpeggio di Civo (SO).	
	Nello specifico, quindi, con riferimento alle annualità in discorso il pascolamento si sarebbe svolto solo “sull’alpe Spluga” su terreni di sua proprietà o presi in affitto dal Comune di Dazio (cfr. Sit Bonetti sub. doc. 10, allegato all’atto di citazione), e non già negli alpeggi corrispondenti ai mappali indicati dal Sig. Pascarella nelle sue domande di aiuto.	
	Secondo la citazione, le dichiarazioni in atti sarebbero, inoltre, confermate dal certificato di monticazione e demonticazione (mod. 7) relativo al pascolatore Bellini Marciano Andrea n. 542/2011 datato 10.06.2011 (doc. 11 pag.20, allegato alla citazione) e quello n. 994/2012 datato 25.06.2012 (doc. 11 pag. 21 e 22, allegato alla citazione), prodotti dall’Azienda agricola PASCARELLA. Tali certificati riportano quale proprietario dei capi di bestiame l’allevatore Bellini Marciano Andrea e quale conduttrice degli stessi Barri Barbara, il cui nominativo risultava “cancellato” e sostituito - senza alcuna	
	14	

	convalida di vidimazione, da parte dell'organo preposto della Asl di	
	competenza- con l'allevatore Bonetti Dante.	
	Tale ricostruzione fattuale è stata contestata sotto vari profili dalla	
	difesa del convenuto che ha eccepito la non attendibilità delle	
	dichiarazioni di Bellini e di Bonetti essendo entrambi beneficiari di	
	contributi per il pascolamento montano per le stesse annualità ed	
	avendo, quindi, un interesse personale ad escludere il pascolamento	
	su altri mappali che ne inficerebbe l'attendibilità.	
	Inoltre, secondo il convenuto ogni sua responsabilità sarebbe esclusa	
	dalla documentazione versata in atti, tra cui: i contratti di affitto dei	
	terreni (doc. 6b allegato alla comparsa); i contratti di gestione del	
	pascolo (doc. 6d, allegato alla comparsa) e i certificati di monticazione	
	e demonticazione (doc. 6c, allegato alla comparsa).	
	6.3 Valutate le risultanze istruttorie, il Collegio ritiene che nel caso	
	in esame le dichiarazioni del pascolatore Bonetti, a prescindere dai	
	profili inerenti all'attendibilità o meno delle dichiarazioni rese a SIT,	
	non siano sufficienti ad inficiare le risultanze dei certificati di	
	monticazione prodotti in giudizio.	
	In particolare, infatti, il modello 7 n. 542/2011 datato 10.06.2011 (doc.	
	11 pag.20, allegato alla citazione) e quello n. 994/2012 datato	
	25.06.2012 (doc. 11 pag. 21 e 22, allegato alla citazione), non solo	
	indicano quale località di destinazione anche il Comune di Civo (ove	
	sono siti i terreni indicati nelle domande di aiuto presentate dal	
	convenuto), ma risultano anche "vistati" dal Sindaco di detto	
	Comune di destinazione del bestiame, con timbro, data e firma.	
	15	

	Come già sopra rilevato, ai sensi dell’art. 42 Reg. Polizia veterinaria,	
	D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il mod. 7 è il certificato rilasciato dal	
	“veterinario comunale” del luogo di partenza del bestiame in seguito	
	al risultato favorevole della visita, ed indica sia la località di	
	provenienza degli animali che quella di destinazione. Il modello 7 è,	
	poi, consegnato al Sindaco del luogo di destinazione, non più tardi	
	del giorno successivo a quello dell’arrivo, che lo restituirà vistato agli	
	interessati entro tre giorni precedenti la successiva demonticazione.	
	Pertanto, in questo specifico caso, alle dichiarazioni del pascolatore	
	Bonetti non può attribuirsi la rilevanza probatoria ritenuta dalla	
	Procura, ostandovi il menzionato “visto” apposto dal Sindaco del	
	Comune di Civo sui modelli 7 del 2011 e 2012.	
	A ciò si aggiunga che per il 2012 il pascolatore Bellini si era	
	impegnato contrattualmente con Alpiservice S.r.l. a condurre i propri	
	animali nei pascoli siti, tra gli altri, anche nel Comune di Civo (v. doc.	
	6d, allegato alla comparsa di costituzione).	
	6.3. Analoghe considerazioni valgono per l’annualità 2013.	
	Anche in questo caso, la Procura deduce la prova della monticazione	
	fittizia dei pascoli inseriti nella domanda di aiuto 2013 da parte del	
	Sig. Pascarella dalle dichiarazioni del pascolatore Bonetti che aveva	
	espressamente negato di aver mai monticato capi di bestiame suoi o	
	di altri allevatori presso l’alpeggio di Civo (SO).	
	Inoltre, la Procura rileva che il certificato di monticazione risulta	
	integrato a penna nell’indicazione della destinazione dei capi di	
	bestiame e che il sig. Bonetti aveva espressamente negato di aver	
	16	

	apposto scritte di alcun genere o variazioni a penna sui suoi certificati	
	di monticazione.	
	Orbene, come emerge pacificamente dagli atti del giudizio, la	
	domanda di aiuto per l'annualità 2013, tra i terreni inseriti ai fini della	
	percezione del contributo pubblico, indica due mappali siti nel	
	Comune di Civo e uno sito nel Come nel di Valmasino (Doc. 11, pg.	
	14-19, allegato all'atto di citazione).	
	Per quanto riguarda il mancato pascolamento dei primi due mappali	
	in discorso (Comune di Civo), si rinvia a quanto sopra evidenziato	
	per le annualità 2011 e 2012 circa l'insufficiente valenza probatoria	
	della dichiarazione di Bonetti.	
	Anche in questo caso, infatti, è stato prodotto un certificato di	
	monticazione e demonticazione n. 954/2013 (doc. 11, pg. 23 e 24,	
	allegato all'atto di citazione) recante data, timbro e firma del Sindaco	
	di Civo, quale Comune di destinazione di 550 ovini, sicché	
	l'inserimento a "penna" del Comune di Civo quale destinazione della	
	monticazione non può essere, sol per questo, messo in discussione.	
	Per quanto riguarda, invece, il terzo mappale (quello sito nel Comune	
	di Val Masino), è lo stesso Bonetti a dichiarare, mentre la GDF gli	
	esibiva il mod. 7 n. 954/2013, di aver monticato anche gli animali di	
	Bellini nei pascoli siti nel Comune di Val Masino senza disconoscere	
	il certificato mostratogli (<i>"Preciso che negli anni avendo monticato anche</i>	
	<i>bestie di altri proprietari, una volta demonticate le stesse, mi preoccupavo di</i>	
	<i>consegnare ai citati allevatori proprietari copia dei "modelli 7" timbrati dal</i>	
	<i>Comune. In particolare negli anni ho intrattenuto rapporti con tale</i>	
	17	

	<i>allevatore Bellini Marciano Andrea al quale assicuravo il pascolo delle sue</i>	
	<i>bestie nei miei solo alpeggi (...) Con riferimento al modello di monticazione</i>	
	<i>che mi esibite confermo che negli anni sono andato sempre sui miei mappali</i>	
	<i>siti nel comune di Val Masino", cfr. Sit. Bonetti, sub. doc. 10, allegato</i>	
	<i>all'atto di citazione).</i>	
	In sostanza, Bonetti afferma di aver pascolato negli alpeggi del	
	Comune di Val Masino anche il bestiame di proprietà di Bellini e di	
	avergli poi consegnato i certificati di monticazione e demonticazione	
	di tali animali.	
	A fronte di ciò, il tenore della dichiarazione non consente di accertare	
	compiutamente l'omessa monticazione del mappale in discorso.	
	A ciò si aggiunge anche la presenza in atti di un altro modello 7 n.	
	954/2013 (doc. 6C, allegato alla comparsa di costituzione, con	
	indicazione di numero inferiore di animali nella demonticazione) che	
	reca come località di destinazione degli animali proprio il Comune di	
	Val Masino con tanto di data, timbro e firma del Sindaco di detto	
	Comune.	
	Quindi, concludendo sul punto, il Collegio ritiene che, allo	
	stato, il quadro fattuale che emerge dagli atti del giudizio non è	
	idoneo a dimostrare, neppure presuntivamente, l'insussistenza del	
	pascolamento per conto terzi dei terreni indicati dal Sig. Pascarella	
	nelle domande di aiuto 2011, 2012 e 2013 con il necessario grado di	
	verosimiglianza, pari al più probabile che non, e, incombendo sulla	
	Procura attrice il relativo onere probatorio, tale incertezza	
	sull'assenza della necessaria condizionalità non può che comportare	
	18	

	il rigetto della domanda per le annualità in esame.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e, ai sensi dell'art. 31, c.2	
	c.g.c., sono poste a carico della Regione Lombardia e liquidate come	
	da dispositivo in favore del convenuto.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei Conti	
	Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la prescrizione, relativamente alla domanda proposta	
	per l'annualità 2010;	
	- respinge la domanda per le annualità 2011, 2012 e 2013 nei	
	confronti del convenuto PASCARELLA MARCO;	
	- pone a carico della Regione Lombardia (OPR) le spese di lite, in	
	favore del convenuto PASCARELLA MARCO che liquida in €.	
	1.800,00 (milleottocento/00), omnicomprensivi.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.09.2025.	
	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Antonio Marco Canu)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositata in segreteria il 06/11/2025	
	Il Direttore di Segreteria	
	(Salvatore Carvelli)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	19	